

UTENZE DOMESTICHE
AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. L'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con provvedimento n. 133/2025 del 01/04/2025, aggiornato con delibera 123/2026/R/rif ha disciplinato le modalità attuative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, altrimenti definito "bonus sociale per i rifiuti", i cui principi e criteri sono stati stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2 del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157.

2. Il Comune, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, ai sensi dei commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, considerata l'applicazione del "bonus sociale" di cui al comma precedente, stabilisce specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, con favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni :

FASCE ISEE	RIDUZIONE % COMUNE	BONUS SOCIALE%
Da 0 a 6.000,00	75	25
Da 6.001,00 a 9.760,00 (o soglia Bonus Sociale)	15	25
Da soglia Bonus Sociale a 13.000,00	30	

3. L'applicazione delle riduzioni previste dal Comune e del bonus sociale per la fascia ISEE da zero a € 6.000,00 comporta in ogni caso l'esenzione totale.

4. Il Comune stabilisce una riduzione pari al 25% della tariffa parte fissa e del 25% della parte variabile per le utenze domestiche per i soggetti disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione, con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 e/o con un'invalidità civile pari o superiore al 75% e un ISEE non superiore a € 24.000,00 Tale riduzione si applica su istanza del contribuente corredata di idonea documentazione comprovante la condizione richiesta (ISEE, verbale rilasciato dalla sede INPS di competenza, con il quale viene riconosciuta la percentuale d'invalidità, oppure il verbale che attesta il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, certificazione dei servizi sociali, ecc.) fino al permanere del possesso dei requisiti . Resta l'obbligo, pena decadenza del beneficio, di presentare entro il 30 settembre di ciascun anno la dichiarazione ISEE.

5. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali siano presenti componenti che risultino proprietari di natanti e di veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricolati nei 4 anni precedenti alla data dell'istanza.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo, escluso il bonus sociale per il quale si segue la disciplina prevista da ARERA, sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 30 settembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto.

7. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione, in sede di conguaglio.

8. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

9. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

10. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo. La stessa riduzione verrà applicata in sede di acconto anche nell'anno successivo, fatto salvo l'obbligo entro il 30 di settembre di presentare l'istanza con la documentazione ISEE aggiornata: in assenza di presentazione della nuova istanza o diverso valore dell'ISEE si procederà in sede di conguaglio al recupero del tributo dovuto.

11. Le agevolazioni di cui al presente articolo non coperte dalle compensazioni del "bonus sociale per i rifiuti" di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e successivi provvedimenti attuativi, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI E REQUISITI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

2. Per poter usufruire delle riduzioni e/o esenzioni previste dall'art. "UTENZE DOMESTICHE AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE" relativamente al comma 2 e seguenti è necessario:

- a. essere in regola con la presentazione della dichiarazione
- b. essere in regola con il versamento del tributo relativo all'annualità precedente a quella per la quale si richiede l'agevolazione